

# **COMUNE DI RODELLO**

**PROVINCIA DI CUNEO**

## **ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI**

### **Regolamento**

per il conferimento di incarichi esterni individuali  
Legge 244/2007 art. 3 comma 56 modificata da Legge  
133/2008 art. 46

## Indice

|                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo                                              | pag. 3 |
| Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni                                                   | pag. 4 |
| Art. 3 - Programma di fabbisogno                                                            | pag. 4 |
| Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali                         | pag. 4 |
| Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative                             | pag. 5 |
| Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative   | pag. 5 |
| Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa | pag. 6 |
| Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti                                                 | pag. 6 |
| Art. 9 – Disciplinare di incarico/contratti di lavoro                                       | pag. 6 |
| Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa    | pag. 7 |
| Art. 11 - Pubblicazione degli incarichi                                                     | pag. 7 |
| Art. 12 - Disposizioni finali                                                               | pag. 8 |

\*\*\*\*\*

Articolo 1  
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6 (come modificato dall' art. 46 della legge 133/2008), 6 bis , 6 ter, 6 quater del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. , nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 (come sostituito dall' art. 46 legge 133/2008) disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione esterna individuali , da applicarsi a tutte le tipologie di prestazioni , con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria ( d' ora in avanti incarichi).
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione ; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a)incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b)incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
  - c)consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente;
  - d)collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
7. Il presente Regolamento non si applica:
  - a. per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
  - b. prestazioni professionali e di servizi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
  - c. appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi della Amministrazione;

- d. incarichi tecnici e specialistici per la progettazione, direzione lavori e altre attività connessi e/o relativi ai lavori pubblici ed in generale tutti quelli la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge ( es. D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) o di altri regolamenti , secondo la disposizione contenuta all' art. 1 comma 42 della Legge 311/2004 .

## Articolo 2

### Ricorso ai collaboratori esterni.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Responsabile dei Servizi competente che intendono avvalersene , i quali possono ricorrervi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero, in caso di incarichi non riconducibili a tali attività, con riferimento alle previsioni contenute nel Programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e nei limiti di spesa fissati dal Bilancio di previsione dell'Ente, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione, che provvede altresì allo stanziamento della somma necessaria. Tale budget generale sarà poi allocato tra i vari centri di responsabilità tramite il Piano Esecutivo di Gestione
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.
3. È possibile attivare gli incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente configgenti è sempre effettuata dal Responsabile del Servizio interessato, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di collaborazione; è altresì sempre acquisita l'autodichiarazione scritta resa dal contraente circa l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse con l'Ente. Nel caso le situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse intervengano nel corso del rapporto, i soggetti che ne hanno determinato l'attivazione avviano uno specifico procedimento di acclaramento, nel quale è sempre parte attiva e partecipe il collaboratore contestato, inteso alla valutazione della loro rilevanza ai fini dell'interruzione anticipata del rapporto. L'omissione di informativa all'Ente circa la sussistenza di gravi situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse è sempre causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

## Articolo 3

### Programma di fabbisogno

1. Il programma del fabbisogno di cui al precedente articolo 2 può essere approvato dal Consiglio Comunale o in seno alla Relazione Previsionale e Programmatica o con apposito atto deliberativo; il programma è obbligatorio solo per il conferimento di incarichi non riconducibili ad attività istituzionali dell'Ente.

## Articolo 4

### Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità la cui verifica deve risultare dall'atto di conferimento:
  - a) rispondenza dell'incarico a competenze, obiettivi e progetti dell'Amministrazione; l'oggetto dell'incarico deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'

amministrazione comunale e per la realizzazione delle quali è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o qualificata professionalità ;

- b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche per indifferibilità di altri impegni di lavoro, da accertare con reale ricognizione;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea e/o particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente; inoltre si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- d) devono essere preventivamente determinati contenuti , durata, luogo, oggetto e compenso per lo svolgimento dell'incarico;
- e) l'importo del compenso deve essere correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- f) attestazione da parte del Responsabile Servizi finanziari del rispetto del limite di spesa stabilito nel bilancio comunale;
- g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
- h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

- 2 Gli incarichi possono essere conferiti previa verifica, condotta dal Responsabile del Procedimento, allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva anche per indifferibilità di altri impegni di lavoro , di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente

## Articolo 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

- 1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

## Articolo 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

- 1. Il Responsabile del Servizio competente , anche per mezzo del Responsabile del Procedimento, procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai

singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto. L'avviso di selezione deve essere pubblicato sul sito web del Comune e, qualora non disponibile, all'Albo Pretorio del Comune per un termine non inferiore a giorni dieci.

2. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito, approvata con atto del Responsabile del Servizio competente.
4. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

#### Articolo 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile del Servizio può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) quando non abbia avuto esito la procedura comparativa di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o specialistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera, anche intellettuale o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
  - d) per incarichi di importo pari o inferiori a netti € 5.000,00.**
2. Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

#### Articolo 8

Liste di accreditamento di esperti.

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate periodicamente.
2. Il Responsabile del Servizio ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

#### Art. 9

Disciplinare di incarico/ Contratto di lavoro.

1. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del disciplinare di incarico e/o contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa,

inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Qualora l'importo netto della prestazione sia pari o inferiore ad € 5.000,00 nette , il disciplinare o contratto possono essere sostituiti dalla lettera medesima di conferimento dell'incarico/collaborazione.

## Articolo 10

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal competente Responsabile il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile e dal disciplinare d'incarico.
7. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato tali contratti.
8. Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa ( art. 76 legge 133/2008).

## Articolo 11

Pubblicizzazione degli incarichi.

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa ( art. 53 d.lgs. 165/2001).
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso(art. 53 C. 14 d.lgs. 165/2001);
3. In mancanza di sito internet comunale o collegamento telematico, gli elenchi sono pubblicati all'Albo Pretorio per n.30 giorni.
4. Sono fatti salve le disposizioni di legge e relative modifiche legislative che sopravvengono.

Articolo 12  
Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento modifica ed integra il Regolamento per l'ordinamento, Uffici e Servizi.
2. Sono fatti salve le disposizioni di legge e relative modifiche legislative che sopravvengono.
3. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.

\*\*\*\*\*